

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 216

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, ABBATE, ALAIMO, ALTERIO, ARMELLIN, CACCIA, CASTELLOTTI, FARAGUTI, IANNUZZI, LA PENNA, LECCISI, MASTRANZO, PINZA, RANDAZZO, LUIGI RINALDI, ROJCH, SANESE, SARETTA, SILVESTRI, TASSONE, TUFFI, VAIRO, VISCARDI, ZOPPI**

Modifica delle norme in materia di previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle passate legislature furono presentate in questo ramo del Parlamento alcune proposte di legge di modifica della vigente legislazione in materia di previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Era infatti già da allora evidente come la normativa in materia, che risale ormai al 1958 e non è stata mai modificata, fosse in alcune sue parti superata ed inadeguata a garantire una adeguata tutela degli operatori del settore.

Nella VIII legislatura — poi — l'iniziativa venne assunta dal Governo, che presentò al Senato un apposito disegno di legge. Anche esso però non ebbe seguito e decadde con la fine della legislatura, analogamente alle proposte che lo avevano

preceduto, per l'opposizione di alcuni parlamentari, che si facevano portavoce delle proteste di piccoli gruppi di pescatori, i quali preferivano rinunciare ai sostanziali miglioramenti previdenziali ed assistenziali previsti, piuttosto che pagare contributi più elevati.

Tutto questo nonostante che la competente commissione centrale, della quale fanno parte i rappresentanti sia dei lavoratori autonomi, sia delle cooperative della piccola pesca, avesse proposto le modificazioni poi recepite nel disegno di legge governativo e che i rappresentanti degli stessi lavoratori ne avessero più volte sollecitato l'approvazione.

Riteniamo pertanto opportuno ripresentare — anche in questa legislatura — una proposta di legge in materia. Essa

però tiene in debito conto le motivazioni che impedirono la prosecuzione dell'*iter* degli altri progetti, precedentemente presentati. Lascia quindi inalterati i contributi previsti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per il contributo di assistenza malattia, che sembra giusto percentualizzare anche per questa categoria. Prevede però la possibilità che i pescatori autonomi e quelli riuniti in cooperative, nel caso desiderino beneficiare di migliori trattamenti pensionistici, possano versare contributi maggiori sulla base di retribuzioni imponibili più elevate di quelle convenzionali, da determinarsi — per singole cooperative o province di appartenenza — con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Abbiamo ritenuto inoltre opportuno ripresentare le norme relative:

*a)* alla definizione dei soggetti alla disciplina di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in modo da escludere che essa possa applicarsi ai pescatori subordinati, ivi compresi quelli che ricevono un corrispettivo in natura (articolo 1);

*b)* alla precisazione delle forme di tutela previdenziale e assistenziale alle quali gli appartenenti alla categoria sono obbligati (articolo 1);

*c)* alle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli assoggettati all'obbligo delle assicurazioni previdenziali, previsti

dalla normativa vigente in materia (articolo 2);

*d)* alla costituzione e ai compiti delle commissioni centrale e regionali (queste ultime dovrebbero sostituire quelle provinciali, attualmente esistenti, che sono — quasi ovunque — inoperanti), prevedendo la elevazione del gettone di presenza — la cui attuale misura (lire 2.000) è una delle cause dell'inadeguato funzionamento di tali organi — e l'aumento del numero dei rappresentanti della categoria, in modo che essi possano risultare in maggioranza, analogamente a quanto previsto per gli organismi simili (articoli da 3 a 7);

*e)* all'adeguamento — per quanto possibile — della procedura dei ricorsi alle più recenti disposizioni di carattere generale in tema di assicurazioni sociali obbligatorie ed alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119, garantendo ai piccoli pescatori, anche in pendenza di ricorsi presentati agli enti previdenziali, la continuità della erogazione delle prestazioni (articolo 8);

*f)* agli effetti dei ricorsi (articolo 9).

L'articolo 12 prevede infine che in materia si applicano i termini di prescrizione e — in caso di omesso pagamento — le sanzioni in vigore per le altre forme di previdenza, cui i contributi si riferiscono.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Soggetti).

1. Le persone che esercitano professionalmente la pesca marittima o nelle acque interne quale esclusiva o prevalente attività, sia in forma autonoma, sia in forma cooperativa, beneficiano:

a) dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

b) dell'assistenza contro le malattie, limitatamente all'assistenza sanitaria;

c) dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) degli assegni per il nucleo familiare nella misura di cui alla tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, come modificata dalla tabella A) allegata alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

e) dell'indennità per sospensione pesca.

2. Si considera svolta in forma cooperativa, ai sensi del comma 1, l'attività di pesca esercitata in modo che il prodotto sia affidato ad una cooperativa che ne decide le modalità di concentrazione e di commercializzazione, oltre a stabilire i piani generali di pesca secondo la richiesta di mercato. I soci della cooperativa, anche quando questa sia l'armatrice dei natanti, sono considerati, a tutti gli effetti, esercenti la pesca con mezzi propri.

3. Si considera svolta in forma autonoma, ai sensi del comma 1, l'attività di pesca esercitata personalmente e per proprio conto dai pescatori.

4. Le persone di cui al comma 1 sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca costiera, locale e ravvicinata ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi del primo comma dell'articolo 22-bis del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433.

5. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle persone che prestano lavoro, comunque retribuito, in qualità di pescatori, alle dipendenze di terzi.

6. Per attività prevalente, di cui al comma 1, deve intendersi quella che impegni il pescatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito.

## ART. 2.

### *(Iscrizione negli elenchi dei piccoli pescatori).*

1. Ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'ammissione ai trattamenti assistenziali disciplinati dalla presente legge:

a) le cooperative tra pescatori legalmente costituite devono presentare alle commissioni compartimentali e regionali, di cui all'articolo 5, gli elenchi dei propri soci e comunicare le variazioni intervenute nel corso della loro attività entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui tali variazioni si sono verificate;

b) i pescatori autonomi sono tenuti a presentare domanda di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 7 e comunicare le variazioni intercorse nell'esercizio della loro attività lavorativa entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata;

c) è consentito al pescatore ed alle cooperative di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.

2. I componenti della commissione centrale sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

3. La commissione centrale si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

4. Ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza, la commissione centrale è assimilata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comitati centrali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

#### ART. 3.

*(Commissione centrale).*

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una commissione centrale per la previdenza dei piccoli pescatori, la quale è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile, di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata;

d) quattro rappresentanti delle cooperative, designati ognuno rispettivamente dalle associazioni nazionali dei pescatori aderenti alle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute;

e) un rappresentante dell'INPS ed un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'ufficio di segreteria della commissione centrale è diretto da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore a direttore aggiunto di divisione.

ART. 4.

*(Compiti della commissione centrale).*

1. La commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) decidere definitivamente in via amministrativa sui ricorsi adottati dalle commissioni compartimentali e regionali;

b) formulare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la modifica delle quote di contributo indicate all'articolo 10;

c) formulare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per quanto concerne l'applicazione, la modifica e l'integrazione della presente legge;

d) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione della presente legge.

ART. 5.

*(Commissioni regionali e compartimentali).*

1. In ogni capoluogo di regione è istituita una commissione regionale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne, presieduta dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro e composta da un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un ufficiale della direzione marittima, da quattro rappresentanti delle cooperative designati ognuno rispettivamente dalle organizzazioni regionali dei pescatori aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.

2. Presso ogni compartimento marittimo è istituita una commissione compartimentale per l'assicurazione dei pescatori marittimi, presieduta dal comandante del compartimento marittimo o da un suo delegato e composta da un funzionario dell'ispettorato regionale del lavoro della regione in cui ha sede il compartimento marittimo, da due rappresentanti delle cooperative designati ognuno rispettivamente dalle organizzazioni regionali dei pescatori aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.

3. Per ciascun componente delle commissioni è nominato un supplente.

4. I componenti delle commissioni regionali sono nominati dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro; i componenti delle commissioni compartimentali sono nominati dal prefetto della provincia in cui ha sede il compartimento marittimo. Le commissioni compartimentali e regionali si riuniscono mensilmente.

5. I componenti delle commissioni predette durano in carica tre anni.

6. Per le riunioni delle commissioni regionali e compartimentali è dovuto ai partecipanti un gettone nella stessa misura prevista per le sedute dei componenti dei comitati regionali dell'INPS.

#### ART. 6.

*(Spese di funzionamento della Commissione centrale e delle commissioni regionali e compartimentali).*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale, di cui all'articolo 3, e delle commissioni regionali e compartimentali, di cui all'articolo 5, sono a carico degli istituti assicuratori interessati, secondo le disposizioni emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 7.

*(Compiti delle commissioni regionali e compartimentali).*

1. Le commissioni regionali e compartimentali di cui all'articolo 5 hanno i seguenti compiti:

a) accertare se i pescatori compresi negli elenchi di cui all'articolo 2 trasmessi dalle cooperative siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1;

b) compilare gli elenchi dei pescatori autonomi per i quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1;

c) iscrivere d'ufficio i pescatori soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla presente legge per i quali non sia stato adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 2;

d) restituire alle cooperative, entro trenta giorni dal ricevimento, gli elenchi dei pescatori soci con l'indicazione, per ciascun nominativo, del riconoscimento o meno della qualifica di pescatore ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'ammissione ai trattamenti assistenziali di cui alla presente legge e delle eventuali variazioni; gli organismi suddetti devono notificare, entro dieci giorni, ai singoli soci le decisioni delle commissioni;

e) comunicare, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, ai pescatori autonomi i provvedimenti adottati;

f) comunicare agli organismi cooperativi ed ai pescatori autonomi, entro trenta giorni dall'accertamento, l'avvenuta iscrizione d'ufficio; gli organismi suddetti devono notificare, entro i dieci giorni successivi, ai singoli soci la decisione delle commissioni;

g) trasmettere agli istituti previdenziali interessati contemporaneamente



all'esecuzione degli atti di cui alle lettere *d)* ed *e)* copia degli elenchi dei pescatori associati e dei pescatori autonomi;

*h)* decidere sulle domande di iscrizione d'urgenza comunicandone l'esito agli interessati ed agli istituti previdenziali di competenza.

2. Gli atti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono notificati a cura delle commissioni regionali e compartimentali mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ART. 8.

*(Ricorsi).*

1. Avverso i provvedimenti delle commissioni regionali e compartimentali, i pescatori e gli istituti previdenziali interessati hanno facoltà di proporre ricorso alla commissione centrale di cui all'articolo 3.

2. Il ricorso alla commissione centrale può essere proposto dagli interessati entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento e deve essere deciso entro centottanta giorni dalla data di presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

3. L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati, ivi compresi gli istituti assicurativi, entro un anno dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso in seconda istanza o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

#### ART. 9.

*(Effetti dei ricorsi presentati dagli istituti previdenziali).*

1. I ricorsi degli istituti previdenziali interessati avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni regionali e compar-

timentali non sospendono l'efficacia dell'iscrizione negli elenchi, se già intervenuta.

2. Su richiesta motivata degli istituti ricorrenti la commissione centrale può disporre, prima che sia intervenuta la decisione, la sospensione provvisoria, in via cautelare, dell'iscrizione dei singoli pescatori negli elenchi di cui all'articolo 2 ai fini dei contributi e delle prestazioni.

3. I pescatori, ai quali sia definitivamente confermata l'iscrizione negli elenchi ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'ammissione ai trattamenti assistenziali di cui alla presente legge, hanno diritto ad ottenere il ripristino delle prestazioni nonché la regolarizzazione della loro posizione assicurativa e contributiva dalla data della sospensione.

4. Le somme eventualmente dovute dagli interessati o dagli istituti ricorrenti a seguito della decisione dei ricorsi sono maggiorate dell'importo degli interessi al tasso legale.

#### ART. 10.

*(Contributi e retribuzione convenzionale).*

1. Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previste dall'articolo 1 si provvede, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, mediante contributi determinati in base alle presenti aliquote:

a) fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 8,61 per cento, di cui lo 0,11 per cento a titolo di contributo base, compreso l'aumento contributivo dello 0,70 per cento previsto dall'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi: 2,01 per cento, di cui lo 0,01 per cento a titolo di contributo base;

c) assistenza contro le malattie: 1,50 per cento;

d) indennità per sospensione della pesca: 1,61 per cento;

e) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 2,50 per cento;

f) cassa unica assegni per il nucleo familiare: 2,75 per cento;

g) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: 0,16 per cento, di cui lo 0,01 per cento a titolo di contributo base.

2. Le aliquote contributive di cui al comma 1 si applicano su un reddito convenzionale pari al limite minimo di retribuzione giornaliera determinato in relazione alle norme di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, moltiplicato per ventisei giornate al mese e soggetto alla variazione di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Le aliquote contributive di cui al comma 1 possono essere modificate, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni della disciplina contributiva generale, concernente le forme di tutela previdenziale ed assistenziale, indicate all'articolo 1.

4. L'INPS provvede a ripartire secondo le disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra i vari istituti assicurativi interessati il gettito complessivo dei contributi di cui al presente articolo.

5. Ai pescatori di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al

decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 589, e al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 590.

ART. 11.

*(Imponibili retributivi superiori  
ai fini pensionistici).*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, per i pescatori soci di società cooperative possono essere determinate, ai fini dei contributi base ed integrativi per la assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, retribuzioni imponibili più elevate rispetto a quelle convenzionali di cui all'articolo 10.

2. La determinazione di tali retribuzioni è stabilita per singole cooperative di pesca e si applica alla totalità dei soci.

3. In analogia a quanto previsto dal comma 1, ai pescatori autonomi marittimi e delle acque interne è data facoltà di effettuare i versamenti contributivi su retribuzioni imponibili superiori a quelle convenzionali di cui all'articolo 10.

4. La determinazione di tali imponibili è stabilita per provincia o per compartimento su proposta delle organizzazioni centrali dei pescatori aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, e si applica alla totalità dei pescatori autonomi della provincia o del compartimento.

ART. 12.

*(Termini di prescrizione e sanzioni).*

1. Per i contributi di cui all'articolo 10 si applicano i termini di prescrizione e le sanzioni, in caso di omesso o tardivo ver-

samento, in vigore per le singole forme previdenziali ed assistenziali cui i contributi stessi si riferiscono.

ART. 13.

*(Indennità per la sospensione della pesca).*

1. In occasione di divieti temporanei dell'esercizio della attività di pesca in determinate zone, per i periodi nei quali i Ministeri competenti decidono di sospendere l'attività suddetta, è corrisposta ai lavoratori di cui all'articolo 1 un'indennità sostitutiva del reddito di lavoro.

2. L'indennità sostitutiva di cui al comma 1 è corrisposta anche nei periodi di fermo dell'attività di pesca in conseguenza di:

a) calamità naturali che provochino danni a strutture portuali o di servizio, tali da non consentire l'attività di pesca;

b) inquinamento, di qualsiasi natura, tale da impedire l'attività di pesca per non arrecare nocimento alla pubblica salute.

3. Allo scopo di corrispondere le indennità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, in seno all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS, un apposito fondo al cui finanziamento si provvede con l'1,61 per cento dell'aliquota di contributo per l'esercizio dell'attività di pesca in forma professionale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale, sono fissate la misura e le modalità di erogazione delle indennità.

ART. 14.

*(Entrata in vigore).*

1. Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.